



SPACE IT UP S.C.A.R.L.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

In vigore dal 16 Febbraio 2026

SPACE IT UP S.C.A.R.L.
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 – 10129 TORINO
C.F./P.IVA 13087860014



INDICE

- 1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 2. PRESUPPOSTI DEGLI ATTI DI INCARICO**
- 3. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI**
- 4. PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**
- 5. REQUISITI DI ORDINE GENERAL E SPECIALE**
- 6. CONFERIMENTO DELL'INCARICO**
- 7. DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**
- 8. NATURA PERSONALE DELLA PRESTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INCARICO**
- 9. VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO E DEL CORRETTO ADEMPIMENTO**
- 10. PUBBLICAZIONE DELL'INCARICO**

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Per il conseguimento degli scopi statutari, degli obiettivi strategici e della realizzazione dei progetti istituzionali, Space It Up s.c.a.r.l. (di seguito anche solo Società o SIU) può avvalersi, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Regolamento, di soggetti esterni alla Società, quali consulenti ed esperti, mediante il conferimento di incarichi professionali basati sulla natura fiduciaria del rapporto a persone fisiche ovvero a soggetti collettivi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società, associazioni tra professionisti, studi associati, società tra professionisti e altri enti di diritto privato, per mezzo di contratti di prestazione professionale.
- 1.2. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le modalità per il conferimento degli incarichi professionali di cui al comma 1.1., nonché il correlato regime di pubblicità e trasparenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP), al fine di garantire il rispetto dei principi di:
 - a. trasparenza e pubblicità
 - b. imparzialità e concorrenza;
 - c. buon andamento ed economicità.
- 1.3. Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di incarichi. In particolare:
 - a. gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche ovvero soggetti collettivi, quali società, associazioni tra professionisti, studi associati o società tra professionisti per i quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla normativa vigente, qualora l'oggetto dell'incarico risulti riconducibile all'attività professionale per la quale il soggetto risulta iscritto;
 - b. gli incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche ovvero soggetti collettivi, quali società, associazioni tra professionisti, studi associati o società tra professionisti non iscritti in albi professionali, purché l'oggetto dell'incarico sia riconducibile

all'attività per la quale il soggetto dichiara il possesso di Partita IVA.

- 1.4. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, gli incarichi di consulenza e collaborazione, di cui agli articoli 15 e 15-bis del medesimo decreto, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione e trasparenza e risultano assoggettati alla disciplina in materia di presupposti e procedure di conferimento di cui all'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, applicabile, quantomeno nei principi, anche alle società controllate.

2. PRESUPPOSTI DEGLI ATTI DI INCARICO

2.1. Il conferimento degli incarichi ai sensi del presente Regolamento è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- a. la riconducibilità dell'oggetto della prestazione nonché la sua coerenza con gli scopi statuari e con le esigenze di funzionalità ed efficienza organizzativa della Società;
- b. il previo accertamento, da parte del Direttore Generale, dell'impossibilità oggettiva di fare ricorso alle risorse umane disponibili all'interno della Società e della conseguente necessità, puntualmente motivata, di acquisire prestazioni professionali esterne, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti fattispecie:
 - i. carenza o insufficienza dell'organico tale da non consentire il tempestivo ed efficace svolgimento delle funzioni societarie;
 - ii. esigenze di carattere straordinario o eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materie caratterizzate da un elevato grado di complessità e specializzazione;
 - iii. sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, attuali o potenziali, in capo al personale o ai professionisti interni;
 - iv. ulteriori situazioni oggettive e debitamente comprovate che rendano necessario il ricorso a incarichi professionali esterni;
- c. la natura altamente qualificata della prestazione oggetto dell'incarico, in relazione alle competenze specialistiche richieste;
- d. la preventiva determinazione dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, nel rispetto dei criteri di congruità, proporzionalità ed economicità.

3. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

- 3.1. Ai fini dell'avvio della procedura di conferimento dell'incarico, il Direttore Generale munito dei relativi poteri è tenuto a svolgere le seguenti attività istruttorie:
- a. individuare lo specifico fabbisogno della Società, procedendo alla descrizione dell'oggetto dell'incarico e della professionalità richiesta;
 - b. effettuare una ricognizione idoneamente motivata in ordine all'assenza ovvero all'insufficienza, sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, delle professionalità disponibili all'interno della Società, mediante un'analisi delle figure professionali esistenti, tenendo conto, altresì, della possibilità di un più razionale ed efficiente delle risorse medesime;
- 3.2. Una volta positivamente concluse le verifiche di cui al comma 3.1, il Direttore Generale, trasmette al Consiglio di Amministrazione, la richiesta di conferimento dell'incarico, corredata dalle risultanze degli accertamenti precedentemente svolti unitamente all'indicazione sulla scelta della procedura per l'individuazione e conferimento dell'incarico.
- 3.3. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di deliberazione approva la suddetta richiesta, dando atto del previo e specifico accertamento dell'inesistenza ovvero dell'insufficienza delle risorse professionali già disponibili all'interno della Società, necessarie a soddisfare le esigenze cui l'incarico è finalizzato, evidenziandone e motivandone espressamente le ragioni.
- 3.4. Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, a verificare e ad attestare, nella medesima deliberazione, la compatibilità della spesa derivante dall'incarico con le previsioni di bilancio e con le disponibilità finanziarie dell'esercizio di riferimento, nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario e buon andamento.

4. PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

- 4.1. Il Direttore Generale può procedere alla selezione diretta nei casi in cui, in ragione della natura fiduciaria dell'incarico, l'individuazione del soggetto incaricato debba fondarsi su una

valutazione puntuale e adeguatamente motivata dell'idoneità professionale, in particolare nelle seguenti ipotesi:

- a. quando l'incarico presupponga l'instaurazione di un rapporto fiduciario diretto e qualificato, fondato sulla comprovata affidabilità professionale, correttezza e sul pregresso buon operato del soggetto incaricato, anche in considerazione della necessità di una stretta integrazione con le funzioni strategiche, decisionali o di indirizzo della Società;
 - b. per attività che comportino prestazioni di natura tecnica, consultiva, legale, culturale o scientifica, caratterizzate da un elevato contenuto intellettuale e specialistico, in relazione alla complessità dell'oggetto dell'incarico ovvero alle specifiche competenze, abilità e qualificazioni professionali richieste;
 - c. per attività complementari, accessorie o funzionalmente connesse a un incarico principale già affidato, quando l'unitarietà dell'attività e la continuità dell'azione risultino essenziali per il conseguimento degli obiettivi della Società;
 - d. in casi di particolare e comprovata urgenza, derivanti da esigenze imprevedibili e non imputabili alla Società, incompatibili con i tempi di espletamento di procedure comparative.
- 4.2.** In relazione alle caratteristiche, alla complessità e alla rilevanza strategica dell'incarico, il Direttore Generale, munito dei relativi poteri, può conferire l'incarico mediante l'espletamento di una procedura di selezione di tipo qualitativo (*beauty contest*), finalizzata all'individuazione del profilo professionale maggiormente idoneo, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti e individuati tra:
- a. professionisti persone fisiche iscritti all'Albo dei consulenti della Società ovvero in albi o elenchi di consulenti istituiti da altre società o da Pubbliche Amministrazioni;
 - b. soggetti collettivi qualificati, quali società, associazioni tra professionisti, studi associati, società tra professionisti o altri enti di diritto privato iscritti all'Albo dei consulenti della Società ovvero mediante lo svolgimento di indagini di mercato.

- 4.3. La procedura di selezione di cui al comma 4.2 è avviata mediante invito rivolto ai soggetti selezionati e prevede la valutazione comparata, in termini prevalentemente qualitativi, dei curricula e delle esperienze professionali, con particolare riferimento alla coerenza del profilo, alla qualità delle competenze e all'esperienza maturata in ambiti analoghi all'oggetto dell'incarico, in coerenza con la natura fiduciaria dell'incarico, sulla base di criteri predeterminati e indicati nell'atto di avvio della procedura.
- 4.4. La procedura di selezione è ritenuta validamente esperita anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse ovvero partecipi un solo soggetto invitato; in tal caso, l'incarico può essere conferito al medesimo, purché il profilo professionale sia ritenuto idoneo e coerente con le esigenze della Società.
- 4.5. Le risultanze della selezione, sia essa effettuata mediante procedura diretta sia mediante procedura di tipo *beauty contest*, sono formalizzate in apposita relazione istruttoria o verbale, nel quale sono indicate le motivazioni della scelta del soggetto incaricato, l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti, il richiamo alla natura fiduciaria del rapporto e la verifica della congruità del compenso proposto rispetto alla prestazione da svolgere.
- 4.6. Inoltre, qualora la procedura comparativa (*beauty contest*) non abbia esito positivo, il Direttore Generale può procedere al conferimento dell'incarico mediante la procedura di selezione diretta di cui al comma 4.1.
- 4.7. Il conferimento dell'incarico è disposto mediante atto motivato del Direttore Generale, nel quale sono richiamate le risultanze dell'istruttoria ed è attestata la compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio e con le disponibilità finanziarie dell'esercizio di riferimento.
- 4.8. L'atto acquista efficacia previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione mediante apposita sottoscrizione dello stesso.
- 4.9. I dati relativi agli incarichi conferiti sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali.

5. REQUISITI GENERALI E SPECIALI

5.1. Costituiscono requisiti di ordine generale e speciale necessari per il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento, applicabili sia alle persone fisiche sia ai soggetti collettivi, quali società, associazioni tra professionisti, studi professionali, società tra professionisti e altri enti di diritto privato:

- a. godimento dei diritti civili e politici;
- b. assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società;
- c. insussistenza di cause ostative, di inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente;
- d. assenza di condanne penali definitive, misure di prevenzione o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- e. possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- f. comprovata esperienza e adeguata qualificazione professionale nel settore dell'incarico;
- g. iscrizione, ove richiesta, a ordini professionali, albi o elenchi previsti dalla legge.

5.2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere dichiarati e comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto incaricato ovvero, in caso di soggetti collettivi, dal legale rappresentante, fermo restando il potere della Società di effettuare le verifiche e i controlli previsti dall'art. 71 del medesimo decreto e di adottare i conseguenti provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci o perdita dei requisiti.

6. CONFERIMENTO DELL'INCARICO

6.1. A seguito dell'esito positivo delle verifiche previste dal presente Regolamento, il Direttore Generale, munito dei relativi poteri, conferisce al soggetto selezionato, sia esso persona fisica ovvero persona giuridica o altro soggetto collettivo (di seguito anche "Incaricato"), apposito incarico scritto, nel quale sono indicati, in modo chiaro e puntuale, almeno i seguenti elementi:

- a. l'identificazione dell'Incaricato;

- b. l'oggetto dell'incarico, con specifica descrizione delle attività e delle prestazioni richieste, nonché delle relative modalità di svolgimento;
 - c. l'importo del compenso complessivo e le modalità di corresponsione;
 - d. le cause di sospensione, di risoluzione anticipata o di recesso, nonché le eventuali penali applicabili;
 - e. l'indicazione della polizza assicurativa professionale, ove ritenuta necessaria o richiesta in relazione alla natura dell'incarico, anche con riferimento ai soggetti incaricati dell'esecuzione della prestazione;
 - f. ogni ulteriore clausola ritenuta necessaria o opportuna in relazione alla natura fiduciaria dell'incarico e alle esigenze organizzative e funzionali della Società.
- 6.2.** Qualora ricorrano motivate esigenze di urgenza nell'avvio dell'incarico incompatibili con i tempi necessari per l'espletamento delle verifiche di legge, la Società inserisce nel contratto di incarico una clausola risolutiva espressa, avente efficacia automatica, che trova applicazione nel caso in cui l'esito delle predette verifiche accerti la sussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico.
- 7. DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**
- 7.1.** Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento hanno natura temporanea in coerenza con il fabbisogno individuato dalla Società e in relazione alle attività da svolgere, salvo eventuale proroga motivata.
- 7.2.** La Società può disporre la proroga della durata dell'incarico nei seguenti casi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a. per completare i progetti o le attività oggetto dell'incarico;
 - b. nel caso di ritardi non imputabili all'Incaricato.
- 7.3.** Il compenso spettante per lo svolgimento dell'incarico è determinato in funzione della natura dell'attività affidata, della quantità e della qualità delle prestazioni richieste, dell'eventuale utilizzo, da parte dell'Incaricato, di mezzi e strumenti propri, nonché tenendo conto dei valori remunerativi di mercato.

In ogni caso, il compenso deve risultare congruo e proporzionato all'utilità conseguita dalla Società.

- 7.4.** La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine dell'incarico, salvo diversa pattuizione contenuta nel contratto.

8. NATURA PERSONALE DELLA PRESTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INCARICO

- 8.1.** L'Incaricato è tenuto a eseguire la prestazione oggetto dell'incarico personalmente ovvero, qualora l'incarico sia conferito a una persona giuridica o a un soggetto collettivo, quali società, associazioni tra professionisti, studi associati o forme organizzative analoghe, mediante i professionisti specificamente individuati e designati nel contratto.
- 8.2.** L'Incaricato svolge l'attività in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e, pertanto, al di fuori dei sistemi organizzativi e dei rapporti gerarchici propri della Società, nel rispetto delle modalità di esecuzione previste dal contratto e in coerenza con il Regolamento Missioni adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2024.
- 8.3.** Le prestazioni oggetto dell'incarico sono svolte in coerenza con gli obiettivi e le finalità definite dalla Società e devono risultare idonee al loro perseguimento. A tal fine, l'Incaricato assicura un periodico confronto con il Direttore Generale, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento delle attività e della conformità dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

9. VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO E DEL CORRETTO ADEMPIMENTO

- 9.1.** L'Incaricato è tenuto a svolgere la prestazione in conformità alle disposizioni contenute nel contratto, nonché nel rispetto dei tempi e delle modalità.
- 9.2.** La Società verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente già previsti e autorizzati.

10. PUBBLICAZIONE DELL'INCARICO

- 10.1.** In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare dagli articoli 15 e 15-bis, la Società provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella

sezione “*Società Trasparente*” – “*Consulenti e collaboratori*”, i dati e le informazioni relativi agli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento.

10.2. La pubblicazione di cui al comma 10.1 riguarda tutti gli incarichi di consulenza, collaborazione e incarichi professionali, comunque denominati, inclusi quelli di natura arbitrale, e deve contenere, in modo chiaro e completo, almeno le seguenti informazioni:

- a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b. l'oggetto dell'attività affidata;
- c. la motivazione e la ragione dell'affidamento;
- d. il curriculum vitae del soggetto incaricato;
- e. il compenso previsto e gli eventuali oneri accessori;
- f. la tipologia di procedura seguita per l'affidamento (selezione diretta, procedura di tipo *beauty contest*);
- g. il numero dei soggetti eventualmente invitati o partecipanti alla procedura *beauty contest*.

10.3. Unitamente ai dati di cui al comma 10.2, sono pubblicate le dichiarazioni rese dall'Incaricato in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali, all'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi, nonché ogni ulteriore dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e ai sensi del presente Regolamento.

10.4. La pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi per i quali è previsto un compenso costituisce condizione di efficacia ai fini della liquidazione e del pagamento del compenso medesimo, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013.

10.5. La Società assicura che la pubblicazione e il trattamento dei dati avvengano nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.